



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96 del 21/10/2014

OGGETTO: Rinnovo convenzione tra il Comune di Pabillonis e l'Associazione Volontariato Croce Verde San Giovanni Battista di Pabillonis - approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 13.40.00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
GARAU ALESSANDRO	SINDACO	X	
Frau Roberto	ASSESSORE		X
Frongia Fiorella	ASSESSORE	X	
PISANU CINZIA	ASSESSORE	X	
PORCU OSVALDO	ASSESSORE	X	
Sanna Riccardo	VICESINDACO		X
Piras Roberto	ASSESSORE		X

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE

Sentito l'Assessore ai Servizi Sociali

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 23.04.2013, si sono apportate delle modifiche al Regolamento degli Uffici e dei Servizi e da cui si evince che tra le competenze assegnate all'Area Socio Culturale vi è quella di *"Gestione degli accordi e convenzioni con le Associazioni Culturali, Sportive e di Volontariato"*;
- questo Comune intende offrire alla propria cittadinanza servizi ed attività integrativi e complementari a quelli già erogati dal Comune stesso nell'ambito del settore dell'assistenza sociale;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 29/06/2011 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Pabillonis e l'Associazione di Volontariato Croce Verde San Giovanni Battista di Pabillonis;
- tra il Comune di Pabillonis e l'Associazione di Volontariato Croce Verde San Giovanni Battista di Pabillonis è stata sottoscritta, in data 07.07.2011, una convenzione triennale, 07/07/2011 – 06/07/2014, nella quale l'Associazione s'impegnava l'effettuazione di trasporti ed accompagnamenti di persone disagiate e poco abbienti – residenti alcoliste, tossicodipendenti, anziane disabili, minorenni – impossibilitate a recarsi autonomamente presso le strutture socio sanitarie e i presidi ospedalieri presenti nel territorio, compresi eventuali ricoveri e dimissioni (non urgenti, in quanto di competenza del servizio emergenza 118), dietro specifica segnalazione dal Servizio Sociale professionale del comune stesso.
- All'Associazione, per l'effettuazione delle attività, è stato corrisposto un contributo annuale di 2000,00 euro;

ATTESO che alla data odierna la convenzione suddetta è scaduta e che l'Associazione di Volontariato Croce Verde San Giovanni Battista di Pabillonis, con nota pervenuta il 10/09/2014, prot 7054, ha manifestato la volontà alla prosecuzione per ulteriori tre anni del rapporto di collaborazione già instaurato nell'ambito delle attività suddette, contestualmente ha fatto richiesta affinché le venga riconosciuto un contributo di almeno 3000 euro all'anno stante i costanti aumenti sia del carburante che delle assicurazioni;

SENTITO l'Assessore ai Servizi Sociali che ha evidenziato l'intento dell'Amministrazione Comunale a continuare il rapporto di collaborazione consolidatosi nel tempo con l'Associazione di Volontariato Croce Verde San Giovanni Battista di Pabillonis;

CONSIDERATO CHE

- per quanto sopra, è necessario approvare lo schema di convenzione che regoli i rapporti tra l'Associazione e il Comune, per la durata di tre anni;
- a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dall'Associazione può essere riconosciuto un contributo di € 3000,00 euro annuali;

VISTA

- la legge 11/08/1991, n.266;
- la legge regionale 13/09/1993, n. 39;

Per quanto esposto,

PROPONE

Di rinnovare il rapporto di collaborazione, per tre anni, tra il Comune di Pabillonis e l'Associazione di Volontariato Croce Verde San Giovanni Battista di Pabillonis per l'effettuazione di trasporti ed accompagnamenti di persone disagiate e poco abbienti – residenti alcoliste, tossicodipendenti, anziane disabili, minorenni – impossibilitate a recarsi autonomamente presso le strutture socio sanitarie e i presidi ospedalieri presenti nel territorio, compresi eventuali ricoveri e dimissioni (non urgenti, in quanto di competenza del servizio emergenza 118), dietro specifica segnalazione dal Servizio Sociale professionale del comune stesso.

Di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il comune e l'Associazione e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di riconoscere un contributo annuale di € 3000, per le spese sostenute, e opportunamente rendicontate, per la gestione delle suddette attività;

Di demandare al Responsabile dell'Area Socio Culturale l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente atto, nonché alla sottoscrizione e alla stipula della convezione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima;

ACQUISITI I PARERI favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000, dal Responsabile dell'Area Socio Culturale e del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione unanime in conformità, **DELIBERA**

Con separata votazione unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs n. 267/2000

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 15/10/2014

IL RESPONSABILE
LUISA GARAU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 17/10/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SINDACO ALESSANDRO GARAU

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/10/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **28/10/2014** al **11/11/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 28/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 11/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE

L'anno, addì del mese di in Pabillonis nella Casa Comunale

Tra

Il Responsabile dell'Area Socio Culturale, nat... a
il, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Pabillonis
– C.f. 00497620922 – in esecuzione del provvedimento sindacale n. del, ai sensi dell'art. 107,
comma 3 lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

e

il Sig., nat.. a Il residente a
..... In via..... C.F. in qualità di Presidente
Protempore, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione di Volontariato Croce
Verde San Giovanni Battista – che di seguito sarà chiamata Associazione, con sede in Pabillonis in via
Umberto I, N. 34, C.F. 91008150921;

PREMESSO

- Che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo stato e dagli Enti Pubblici;
- Che la legge regionale n. 39 del 13/09/1993 disciplina l'attività di volontariato;
- L'associazione è iscritta al n. 234 del Registro generale del volontariato settore sociale ai sensi del D.P.G.R. n. 26 del 09/02/1993, e dell'art. 6 della L.R n. 39/93;
- Che ha dimostrato attitudine e capacità operativa ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L.R. 39/93;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune, in conformità alle proprie norme statutarie, intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione nell'attuazione del programma sociale inerente l'effettuazione di trasporti ed accompagnamenti di persone disagiate e poco abbienti – residenti alcoliste, tossicodipendenti, anziane disabili, minorenni – impossibilitate a recarsi autonomamente presso le strutture socio sanitarie e i presidi ospedalieri presenti nel territorio, compresi eventuali ricoveri e dimissioni (non urgenti, in quanto di competenza del servizio emergenza 118), dietro specifica segnalazione dal Servizio Sociale professionale del comune stesso.

Art. 2

L'associazione garantisce l'erogazione di prestazioni e servizi, nel rispetto dei principi e delle finalità dalla legge regionale 23/2005.

Art. 3

L'Associazione garantisce la disponibilità di circa 45 iscritti – i cui nominativi, gli indirizzi, i recapiti telefonici e gli attestati di frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento inerenti le prestazioni elencate nel succitato art. art. 1 – così come prescritto all'art. 13 comma 4 lett. b) della L.R.39/93 – verranno forniti al comune attraverso specifico elenco; quest'ultimo verrà aggiornato annualmente.

Art. 4

L'Associazione s'impegna a non modificare a non modificare – per la durata della presente convenzione – la composizione dei suoi scritti attivi in una percentuale al 30% entro la quota ammessa, le variazioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune.

Art. 5

L'Associazione garantisce che i volontari i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, per le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione, la quale verrà aggiornata annualmente e presentata in copia al comune al momento del rinnovo della stessa.

Art. 6

L'Associazione mette a disposizione per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione i seguenti mezzi:

-
-
-

Art. 7

Il Comune s'impegna a corrispondere all'Associazione un contributo fino a € 3000,00 (euro tremila) all'anno, a titolo di rimborso spese sostenute per le attività di cui sopra e agli articoli che precedono.

Semestralmente l'Associazione è tenuta a presentare regolare rendiconto a giustificazione delle spese sostenute.

Il CIG. Attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, è il seguente I pagamenti sono effettuati mediante accredito presso la banca codice IBAN Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136. Ai fini della corretta indicazione ed applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.M. 145/2000, l'Associazione dichiara che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute è il Sig., il quale interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Associazione medesima.

Quest'ultima ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a quest'Amministrazione e, comunque, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi indicativi di altri eventuali C/C costituiti ai sensi della legge suddetta nonché, entro lo stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi.

Il Pagamento dovrà essere fatto in due soluzioni, la prima all'inizio di ogni anno e comunque entro la fine del primo bimestre e la seconda dovrà essere erogata entro la fine di agosto.

Entro in trentuno Gennaio di ogni anno l'Associazione è tenuta obbligatoriamente a presentare il bilancio consuntivo delle spese sostenute.

L'elenco delle voci, degli oneri e delle spese ammesse a rimborso, quali spese generali di funzionamento dell'Associazione che vengono imputate alla convenzione sono le seguenti:

- Assicurazione operatori;
- Assicurazione Automezzi;
- Spese telefoniche;
- Spese di Carburante;

Il Comune S'impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Art. 8

A fine Anno L'Associazione presenterà al comune una relazione dalla quale risulti l'andamento dell'attività svolta. Il comune si riserva la facoltà di verificare l'attuazione della presente convenzione mediante forme dirette di controllo nel rispetto di quanto prescritto all'art. 13 comma 4 lett. f) della legge 39/93.

Art. 9

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dalla stipula, e può essere rinnovata previo apposito atto deliberativo e nuova convenzione.

Il Comune può risolvere la presente in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione in merito agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida, fatte salve le azioni di recupero dei danni causati al Comune stesso.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente da bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 266/1991.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile e nelle altre disposizioni di legge.

Il Responsabile dell'Area Socio Culturale

Il Presidente dell'Associazione di Volontariato Croce Verde S.G.B